

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TOM E JERRY A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCORDIA CT VIA LUIGI CAPUANA
2/C

Numero REA: CT - 207078

Codice fiscale: 03287500874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con votazione unanime,	
	DELIBERA di	
	- approvare le modifiche, soppressioni ed aggiunte proposte	
	dal Presidente;	
	- approvare quindi le seguenti	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	che, tenendo conto delle modifiche apportate teste' al vec-	
	chio statuto, ed adeguandolo alla nuova disciplina dettata	
	dalla riforma societaria, lo sostituiscono in pieno.	
	"DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita una Societa' Cooperativa Sociale a re-	
	sponsabilita' limitata sotto la denominazione	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TOM E JERRY A R. L.	
	O.N.L.U.S.".	
	La societa' cooperativa sara' iscritta a cura degli Ammini-	
	stratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codi-	
	ce Civile presso il quale verranno depositati annualmente i	
	bilanci.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonche' le disposizioni in materia di societa'	
	a responsabilita' limitata in quanto compatibili con la di-	
	sciplina cooperativistica.	
	Art. 2) La Societa' ha sede legale in Scordia.	

	L'Organo Amministrativo ha facolta' di trasferire la sede so-	
	ciale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la societa' e' quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della Societa' Cooperativa e' a tempo inde-	
	terminato, salvo il diritto di recesso previsto all'art.12.	
	Art. 4) La Societa' Cooperativa, senza finalita' speculative	
	e nel rispetto delle clausole di mutualita', si propone di	
	svolgere tutte le attivita' di cui all'art.1, comma 1, lette-	
	re a) e b) della legge 8 novembre 1991 n.381, ed ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunita' alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, e al-	
	l'uopo si propone in generale:	
	1) creare e/o ristrutturare e/o gestire e/o acquistare asili	
	nido, scuole materne anche in forma di college o di parking o	
	di nursery, nonche' i servizi ausiliari di collegamento;	
	2) gestire scuole materne, educare, assistere e preparare i	
	bambini alla frequenza della scuola dell'obbligo integrando	
	l'opera formatrice della famiglia affinche' la formazione dei	
	piccoli sia diretta a loro trasmettere con i valori della so-	
	lidarieta' e dell'amore del prossimo il senso di appartenenza	
	alla famiglia ed alla societa' civile secondo i principi del-	

	la mutualita' nella gestione dei servizi;	
	3) istituire, realizzare e gestire strutture sociali scola-	
	stiche (scuole elementari, medie inferiori e superiori, ecc.)	
	e parascolastiche di ogni ordine e grado nonche' i servizi	
	ausiliari di collegamento;	
	4) gestire, organizzare e realizzare attivita' parascolasti-	
	che, interscolastiche ed extrascolastiche: servizi culturali,	
	ricreativi, sportivi per i piccoli; servizi socio-psico-peda-	
	gogici, di orientamento scolastico, di assistenza educativo-	
	scolastica e sociale; servizi di qualificazione e di aggior-	
	namento culturale e sociale;	
	5) provvedere all'amministrazione ed alla gestione economica	
	di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole me-	
	die, inferiori e superiori;	
	6) provvedere all'amministrazione dei centri scolastici;	
	7) gestire i servizi collettivi;	
	8) provvedere all'acquisto di libri di testo e di ogni altro	
	materiale didattico per il funzionamento delle iniziative	
	scolastiche;	
	9) realizzare iniziative che consentano il rapporto organiz-	
	zato tra scuola e territorio;	
	10) organizzare e gestire colonie estive, marine o montane	
	atte a creare occasioni di sano svago ai partecipanti;	
	11) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del turismo	
	sociale scolastico e dei servizi di vita associata;	

	12) utilizzare ogni strumento per la diffusione e la promo-	
	zione in genere della cultura come ad esempio mostre, confe-	
	renze, seminari, corsi di orientamento, di recupero e forma-	
	zione, etc., inerenti l'oggetto sociale della cooperativa;	
	13) acquistare e/o affittare attrezzature e strumenti di	
	qualsiasi tipo atti a promuovvere lo sviluppo della societa';	
	14) promuovere in collaborazione con gli enti preposti, lo	
	studio e le ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa ne-	
	cessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	15) istituire corsi riguardanti attivita' del tempo libero	
	(teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia,	
	hobbies vari etc.);	
	16) realizzare e/o gestire centri di incontro per le attività	
	culturali e del tempo libero;	
	17) assistere e curare anziani, ragazze-madri, soggetti disa-	
	bili psichici e fisici, per la loro integrazione nella vita	
	sociale in riferimento alle leggi emanate ed emanande;	
	18) realizzare e gestire opere per l'inserimento dell'anziano	
	e del disabile psichico o fisico nella societa';	
	19) assistere a domicilio gli anziani ed i disabili psichici	
	o fisici;	
	20) realizzare e/o gestire case famiglie, comunita' alloggio,	
	case di riposo, case protette, case albergo etc., per anziani	
	disabili psichici o fisici, minori e di altri soggetti privi	
	di assistenza;	

	21) realizzare e/o gestire centri di accoglienza per ospita-	
	bilità diurna o residenziale temporanea;	
	22) assistenza post-penitenziaria;	
	23) assistere le gestanti e le ragazze madri attraverso for-	
	mule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricove-	
	ro, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attra-	
	verso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'e-	
	levazione morale e civile delle ragazze;	
	prestare anche a domicilio assistenza sociale, psicologica e	
	legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel ten-	
	tativo di reinserimento nel nucleo familiare;	
	realizzare corsi di qualificazione professionale per l'inse-	
	rimento delle ragazze-madri nel mondo del lavoro;	
	24) svolgere iniziative volte alla prevenzione del disadatta-	
	mento e della criminalità minorile mediante la realizzazione	
	di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al so-	
	stegno di adolescenti e di giovani in difficoltà';	
	25) assistere a domicilio persone svantaggiate con l'ausilio	
	del telesoccorso;	
	26) realizzare e/o gestire centri diurni;	
	27) prestare assistenza domiciliare integrata gestita anche	
	in convenzione con personale specializzato;	
	28) prestare assistenza e cura agli anziani, portatori di	
	handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo e luoghi di villeggiatura;	

	29) creare e gestire impianti polivalenti;	
	30) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale di aggiornamento, qualificazione e riqualifica-	
	zione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e	
	dell'economia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento	
	ad esso;	
	31) realizzare e gestire attività di addestramento, formazio-	
	ne, istruzione, qualificazione e perfezionamento, previsti	
	dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie, con partico-	
	lare riguardo ai giovani;	
	32) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari,	
	convegni di studio, tavole rotonde, nonché organizzare sta-	
	ges, visite in aziende etc. dei diversi comparti produttivi	
	economici del mondo del lavoro, coinvolgendo anche il mondo	
	della scuola e consentendone il rapporto organizzato con il	
	territorio;	
	33) promuovere ricerche, studi, sviluppo e sperimentazione di	
	nuove tecnologie didattiche e di animazione, nonché l'utiliz-	
	zo dei metodi e degli strumenti dell'apprendimento anche at-	
	traverso i sistemi informatici, meccanizzati ed audiovisivi;	
	34) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed inte-	

	grative.	
	La Cooperativa potra' avere rapporti con i terzi.	
	La Cooperativa potra' svolgere tutte le iniziative rivolte a	
	persone svantaggiate, pertanto l'elencazione dei suddetti	
	scopi è meramente a carattere indicativo e non tassativo.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa po-	
	tra' ancora:	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovativi motivi	
	funzionali della società;	
	- realizzare tutte quelle iniziative culturali e ricreative,	
	volte alla sensibilizzazione sociale;	
	- acquistare e/o gestire servizi di ambulanze;	
	- istituire e/o gestire consultori familiari;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi fina-	
	lita' analoghe o comunque congruenti;	
	- realizzare tutte quelle iniziative rivolte ai servizi socio	
	-assistenziali;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanzia-	
	rio, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento	
	dei fini sociali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la coope-	
	rativa potra' usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti	
	agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, re-	
	gionali, comunitarie e di ogni altro ente emanate ed emanande.	

	La Cooperativa potra' aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	La Societa', soltanto in via strumentale per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' fi-	
	nanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sen-	
	si delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n. 197	
	e 2 gennaio 1991 n. 1, nonche' del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.	
	385, potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobi-	
	liari, industriali, finanziarie e commerciali opportune e po-	
	tra' assumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente	
	e non nei confronti del pubblico, in altre societa' con og-	
	getto analogo od affine al proprio.	
	Per la realizzazione delle finalita' descritte, la cooperati-	
	va potra' prendere contatti con tutti gli organismi comunita-	
	ri della C.E. e statali, regionali, provinciali e comunali	
	per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire la	
	svolgimento dell'attivita' sociale in base alle leggi emanate	
	e/o emanande.	
	Altresi' potra' effettuare le operazioni immobiliari e mobi-	
	liari occorrenti con gli Istituti di Credito autorizzati, con	
	ditte private ed altri Enti in quanto necessari per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5) Il capitale sociale e' ripartito in un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 258,23	

	(duecentocinquantotto virgola ventitre) e non superiore al	
	limite stabilito dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 6) Il numero dei soci e' variabile, ma non puo' essere	
	inferiore a tre per come stabilito dall'art. 2522, comma 2	
	del Codice Civile; se successivamente il numero dei soci di-	
	viene inferiore, esso deve essere integrato nel termine mas-	
	simo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e	
	deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.	
	Art.7) Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche	
	che intendano perseguire gli scopi sociali anche attuando	
	scelte di coinvolgimento sociale e tutti coloro che concorro-	
	no a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volon-	
	tariato e non e gli enti collettivi, comunque in numero non	
	superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci, che	
	abbiano tra i loro scopi sociali finalita' di promozione del-	
	la persona umana.	
	Non puo' essere socio chi abbia interessi contrastanti con	
	quelli della cooperativa.	
	La responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali e'	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volontari	
	che prestino la loro attivita' gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	

	bro dei soci.	
	Il loro numero non puo' superare la meta' del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	La partecipazione dei soci volontari e' disciplinata dalla	
	legge 381/91.	
	Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si applli-	
	cano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con pro-	
	prio decreto, determina l'importo della retribuzione da assu-	
	mere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relati-	
	ve.	
	Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalita' dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lette-	
	ra a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le presta-	
	zioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di im-	
	piego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti.	

	Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla deter-	
	minazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli one-	
	ri concessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del-	
	la legge 381/91.	
	Possono essere ammessi come soci della cooperativa persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' di tali coope-	
	rative.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai	
	sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e succes-	
	sive modifiche ed integrazioni; ai soci sovventori spetta una	
	remunerazione pari al massimo stabilita dalle vigenti dispo-	
	sizioni legislative e quindi anche superiore a quella stabi-	
	lita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le	
	quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazione	
	in carta semplice;	
	b) i motivi della richiesta, l'attivita' che intende svolgere	
	e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere i-	
	scritto;	

	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti massimi fissati dall'art.2525 del Codice	
	Civile; la quota sottoscritta dovra' essere versata immedia-	
	tamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di am-	
	missione a socio;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nel-	
	l'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Ammini-	
	strativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, se-	
	condo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilita' delibera sulla	
	domanda.	
	La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' anno-	
	tata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti seguenti.	
	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammini-	
	stratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to; questa disposizione si applica anche ai soci che durante	
	l'esistenza della societa' aumentino la loro quota sociale.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	

	diventera' inefficace.	
	La domanda potra' essere rinnovata.	
	In tal caso l'ammissione potra' essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	
	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso puo' ricorrere all'assemblea dei soci	
	entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso e' inappel-	
	labile.	
	I soci dovranno impegnarsi ad accettare gli scopi sociali ed	
	uniformarsi alle norme di cui al presente statuto, al regola-	
	mento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e	
	dall'Organo Amministrativo.	
	I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni	
	che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili del-	
	le varie strutture della cooperativa.	
	In caso di partecipazione a bandi pubblici per la concessione	
	di finanziamenti i soci si impegnano a realizzare e mantenere	
	gli obblighi previsti dai bandi per una durata almeno pari al	
	periodo vincolativo (dieci anni per gli investimenti immobi-	
	liari, cinque anni per gli investimenti mobiliari).	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a societa', che perseguono i-	

	dentici scopi sociali o che comunque esplichino attivita'	
	concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attivita' concorrenti in	
	proprio.	
	Art.10) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530	
	del Codice Civile e con le modalita' previste nel medesimo	
	articolo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al	
	Tribunale competente.	
	Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice	
	civile.	

	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto.	
	Il trasferimento e' quindi soggetto alle seguenti regole e	
	condizioni.	
	Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative do-	
	vra' comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volonta' di a-	
	lienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potra', entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-	
	ritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la pro-	
	pria volonta' in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	e' irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-	
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed	
	effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la	
	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facolta' di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione	
	con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale compe-	
	tente che provvedera' a nominare tre arbitri che, riunitisi	
	in collegio, funzioneranno con i poteri di amichevole compo-	
	sitore senza formalita' di procedura.	

	Il Collegio Arbitrale provvedera' a determinare il corrispet-	
	tivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore	
	effettivo e reale della societa' e ne dara' comunicazione a	
	mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai	
	soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	Art.11) La qualita' di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione, per causa di morte o per scioglimento della persona	
	giuridica.	
	Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recede-	
	re il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi piu' nella possibilita' di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Essendo la durata della societa' a tempo indeterminato, il	
	socio puo' recedere dalla societa' in qualsiasi momento dan-	
	done preavviso almeno sei mesi prima.	
	Al diritto di recesso da parte del socio si applica l'art.	
	2473, comma 2, del Codice Civile.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla societa'.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano al-	
	tri motivi che a norma della legge e del presente atto, le-	

	gittimino il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione puo' proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la societa',	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura.	
	Art.13) L'esclusione sara' deliberata dall'Organo Amministra-	
	tivo nei confronti del socio:	
	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la societa', oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;	
	c) che svolga attivita' in contrasto o concorrente con quella	
	della societa' senza autorizzazione;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o an-	
	cora nel regolamento interno;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	

	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la societa';	
	f) che, senza giustificato motivo, non partecipi in proprio	
	/o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordina-	
	rie e/o straordinarie;	
	g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	h) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	Contro l'esclusione il socio puo' proporre opposizione al	
	Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla co-	
	municazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovra' essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art.14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualita' di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'ac-	
	certamento del possesso di tali requisiti e' sancito dall'Or-	
	gano Amministrativo con apposita delibera entro 60 giorni	
	dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art.15) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto	

	il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effetti-	
	vamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in	
	sede di acquisizione della qualita' dei soci ove versato e	
	non capitalizzato, e decurtare le perdite imputabili al capi-	
	tale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquida-	
	zione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scade-	
	re dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potra', quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la societa'	
	ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dal-	
	l'approvazione del suddetto bilancio, in piu' rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso en-	
	tro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni	
	successivi alla approvazione del bilancio.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovan-	

	ti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la no-	
	mina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà' per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovra' rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società'.	
	Art.16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, in conformita' alle dispo-	
	sizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le	
	limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	Art.17) Nei rapporti mutualistici sara' rispettato tra i soci	
	il principio della parita' di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione	
	sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	
	puo' essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro	
	ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	
	amministrativo e' approvato dall'assemblea ordinaria dei soci	

	con le maggioranze di legge.	
	Art.18) Il regolamento di cui all'articolo precedente puo'	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavo-	
	ro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in ca-	
	so di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessita'	
	di ridimensionamento definitivo degli organici della coopera-	
	tiva.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermita', per periodi con-	
	tinuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo inde-	
	terminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contrat-	
	to, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'as-	
	sunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di ap-	
	palti, incorporazione di aziende o altre eventualita' analo-	
	ghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.19) L'Assemblea ordinaria e' convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura	

	dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea ordinaria e' convocata, altresì, per:	
	a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio Sindacale;	
	b) l'approvazione del regolamento interno;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanzia-	
	mento di programmi di cui all'art. 4 dello statuto sociale;	
	f) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	g) delibera, all' occorrenza, di un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, non-	
	che', in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilita'.	
	L'Assemblea potra' anche deliberare l'eventuale responsabili-	
	ta' degli amministratori e dei sindaci.	
	L'Organo Amministrativo potra' convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterra' utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovra' essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Collegio	
	Sindacale: in questi casi la convocazione deve avere luogo	

	almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, con le	
	modalita' appresso specificate.	
	Art. 20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera rac-	
	comandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elet-	
	tronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della	
	data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettro-	
	nica comunicata alla società ad annotata nel libro soci.	
	In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà median-	
	te elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Pro-	
	vider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida, anche in mancanza della formale convo-	
	cazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega,	
	tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia	
	intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il	
	Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalita-	
	ria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno	
	rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	

	agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere	
	stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art.21) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e'	
	valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o	
	fusione della societa', oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altra localita' del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibera-	
	zioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno	
	quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla societa': la dichiarazione di recesso deve esse-	
	re comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla as-	
	semblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, o dai	
	soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della	
	pubblicazione della deliberazione.	
	Art.22) Per le votazioni si procedera' normalmente col siste-	

	ma della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non siano	
	in mora nel versamento della quota sottoscritta e della tassa	
	di ammissione.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore ne' Sindaco, ma che abbia diritto	
	al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non	
	puo' rappresentare piu' di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla societa' se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata fun-	
	zionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche e' attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	

	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle Societa' a responsabilita' li-	
	mitata.	
	E' consentito il voto per corrispondenza.	
	In questo caso:	
	a)- l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera	
	raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione del-	
	l'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione pro-	
	posta;	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente	
	dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati	
	dalla stessa assemblea e da un Sindaco;	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei vo-	
	ti dei soci presenti o rappresentati, nonche' di quelli dei	
	soci che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ul-	
	timi, quelli che abbiano scheda bianca o nulla.	
	Art.23) L'Assemblea e' presieduta da un socio eletto dall'as-	
	semblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministra-	
	zione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente.	

	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art.24) La Societa' e' amministrata da un Amministratore Uni-	
	co o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	
	cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori,	
	purche' non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggi-	
	bili nei limiti di legge e sono dispensati dal prestare cau-	
	zione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'Assemblea, la quale puo' anche stabili-	
	re che ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono fra loro un presidente e un Vice Pre-	
	sidente ed eventualmente consiglieri delegati; essi nominano	
	anche, per la redazione dei verbali, un segretario che puo'	
	essere estraneo al Consiglio.	
	Art.25) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnova-	
	zione nominera' tra i suoi membri il Presidente ed eventual-	
	mente un Vice Presidente.	
	Art.26) Il Consiglio si radunera' sia nella sede sociale che	
	altrove purche' in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo	

	giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da	
	almeno un altro Consigliere.	
	Esso e' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione e' fatta con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita alme-	
	no cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei	
	casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purche' con-	
	fermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Ammini-	
	stratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	Art. 27) Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio: a parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.	
	Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.28) Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono fat-	
	te constare su apposito registro dei verbali e sono firmate	
	dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	Art.29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art.30)- L'Organo Amministrativo e' investito dei piu' ampi	
	ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordina-	
	ria della Societa' Cooperativa, senza eccezione di sorta e	
	piu' segnatamente sono ad esso conferite tutte le facolta'	

	per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, e-	
	sclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla	
	decisione dei soci.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attivita'; fra gli altri vendere, acquistare, per-	
	mutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le piu'	
	ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pub-	
	blico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti corren-	
	ti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emet-	
	tere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed ef-	
	fetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-	
	vate per opere o servizi inerenti l'attivita' sociale e sti-	
	pulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	

	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facolta' attribuita e al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della societa', fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attivita' per	
	la raccolta di prestiti nonche' la costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione od il potenzia-	
	mento aziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne'	
	di succursale.	
	L'Organo Amministrativo puo' nominare il Direttore e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendo la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi.	
	L'Organo Amministrativo puo' affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando	
	loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalita' di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile, nonche'	
	i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	

	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra societa'.	
	Art. 31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei Consiglieri, se non e' possibile so-	
	stituirlo nei modi di legge per cooptazione, si intendera'	
	decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere	
	piu' anziano in carica convochera' immediatamente l'assemblea	
	per il rinnovo dell'intero Consiglio.	
	Art. 32) All'Amministratore Unico od al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente	
	e' attribuita la rappresentanza della societa' cooperativa.	
	Gli stessi rappresentano la societa' cooperativa in giudizio	
	con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e con facolta' inoltre di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e' autorizzato a:	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-	
	menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-	

	beratorie quietanze.	
	L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di	
	legge in materia, avra' pure la facolta' di nominare procura-	
	tori speciali per singoli atti e contratti o per determinate	
	categorie di atti e contratti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonche' i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	REVISORE CONTABILE E COLLEGIO SINDACALE	
	Art . 33) Quando necessario, il controllo contabile e' eser-	
	citato da un revisore contabile (o da una societa' di revi-	
	sione) ai sensi degli artt.2409 bis e seguenti del Codice Ci-	
	vile.	
	Il Collegio Sindacale e' l'organo di controllo e di vigilanza	
	che dovra' essere istituito qualora ricorrano le condizioni	
	di obbligatorieta' previste dal combinato disposto degli	
	artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.	
	Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci	
	debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissa-	
	ta prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della	
	carica.	

	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della societa', vigila sull'osservanza delle leggi e	
	del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della conta-	
	bilita' e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovra' compilarsi ver-	
	bale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.34) Il patrimonio della societa' cooperativa e' costitui-	
	to:	
	a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	

	scuna di Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre)	
	e non superiore al limite stabilito dalla legge; nessun socio	
	potra' possedere un numero di quote tali il cui complessivo	
	valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali	
	accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalita' che pervenisse alla societa' coo-	
	perativa per essere impiegata al fine del raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere ver-	
	sato in piu' soluzioni e piu' precisamente:	
	a) almeno il 60% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	

	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale puo' essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalita'	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia pre-	
	viste dal codice civile.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER	
	DEL CODICE CIVILE	
	Art.35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il	
	30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla	
	legge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art.36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile, alla societa' cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la societa' cooperativa dovra' devol-	
	vere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	BILANCIO	
	Art.37) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codi-	
	ce Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies del Codice Civile,	
	la contabilita' sociale deve essere organizzata in modo da	
	permettere di determinare l'attivita' svolta con i singoli	
	soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno cosl	

	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divi-	
	sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della societa' che all'atto del suo scioglimento, anche ai	
	fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n.904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui alla legge n.59/1992 che, ove la coopera-	
	tiva aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta	
	ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947	
	n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sara' la	
	destinataria.	
	Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.	
	In difetto di adesione tale versamento andra' effettuato al	
	Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verra' stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potra' superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	

	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sara' del 2%	
	(due per cento) piu' elevato di quello erogato ai soci in ba-	
	se alle quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stes-	
	si sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'Organo Amministrativo potra'	
	acquistare o rimborsare quote della societa' con le modalita'	
	previste all'art. 2529 del codice civile;	
	f) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Societa' cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavo-	
	ri pubblici);	
	g) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che ap-	

	prova il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi	
	di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-	
	dale.	
	L'assemblea, puo' sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talita' degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	RISTORNI	
	Art.38) L'Assemblea puo' deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	
	parita' di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice ci-	
	vile.	
	L'erogazione potra' avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-	
	tra' attribuire ai soci a titolo di ristorni sar determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-	
	zioni ed agli apporti effettuati dai soci nella societa',	
	nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella societa'.	

	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	viprovvvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze di bilancio, la societa' rilevera' la percentuale	
	dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sul-	
	la scorta della percentuale delle transazioni operate con i	
	soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la societa' potra' deliberare (in caso	
	di ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovra' es-	
	sere conforme al dettato legislativo.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.39) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la Societa' che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero, dovra' essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio	
	competente, il quale dovra' provvedere alla nomina entro 30	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente.	

	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sara' richiesta, dalla parte piu'	
	diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede al Societa'.	
	La sede del Collegio arbitrale sara' presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	L'arbitro dovra' decidere entro 30 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro decidera' in via rituale secondo diritto.	
	Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	Art.40) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà' potra' essere disciplinato da un regolamento interno	
	da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati,	

	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno	
	costituiti, nonche' le mansioni ed il trattamento economico	
	dei soci cooperatori e/o dei dipendenti della societa'.	
	La delibera che approva il Regolamento e la copia dello stes-	
	so per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente	
	depositate nel Registro delle Imprese competente.	
	SCIoglimento	
	Art.41) In caso di scioglimento della Societa' Cooperativa,	
	ai sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assem-	
	blea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera'	
	uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osser-	
	vanza delle norme inderogabili di legge.	
	All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi e-	
	ventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di	
	rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsa-	
	to integralmente la precedente:	
	1) le quote detenute dai soci sovventori;	
	2) le quote detenute dai soci ordinari.	
	In caso di liquidazione della societa', il patrimonio sociale	
	netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il ca-	
	pitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente matu-	
	rati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14	
	dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, deve esse-	
	re devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione dalle associazioni nazionali di rap-	

	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,	
	con le modalita' determinate dall'art.11 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica utili-	
	ta' conformi allo spirito mutualistico.	
	Eventuali controversie verranno decise dall'Assessorato Re-	
	gionale del Lavoro e della Cooperazione, di intesa con quello	
	delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Coopera-	
	zione.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art.42) La Cooperativa e' a mutualita' prevalente ed adotte-	
	ra' le norme previste della legge per le societa' a responsa-	
	bilita' limitata, nei limiti di legge.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutuali-	
	ta' prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545	
	- octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualita' pre-	
	valente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art.43) Per quanto non stabilito dal presente statuto si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	e le leggi speciali vigenti in materia".	
	I componenti deliberano altresì':	
	- di conferire al Presidente dell'Assemblea ogni piu' ampio	
	ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto teste' delibe-	
	rato;	